

## NORME PER I SOGGETTI EROGATORI

### ***Modalità di erogazione del servizio di consulenza.***

Il servizio di consulenza aziendale dovrà essere erogato solo ed esclusivamente da parte degli operatori dello staff tecnico dichiarati dal Soggetto erogatore di servizi di consulenza aziendale riconosciuto.

A tal fine si precisa che ciascun Soggetto erogatore dei servizi di consulenza aziendale agricola, entro trenta giorni dalla definizione dell'elenco delle domande delle aziende che fanno parte della fase finanziabile della graduatoria e quindi ammissibili a contributo, dovrà trasmettere alla Regione Piemonte ed alla Provincia competente per territorio, l'elenco completo dei tecnici che erogheranno il servizio di consulenza aziendale agricola; detto elenco deve essere trasmesso anche al CSI – Piemonte, all'indirizzo e-mail: [servizi.agricoltura@csi.it](mailto:servizi.agricoltura@csi.it), per consentire l'espletamento delle operazioni di propria competenza.

Il servizio di consulenza dovrà essere fornito con le seguenti modalità e prestazioni:

a) “verifica di ingresso” (check-up) sulla situazione iniziale della singola azienda interessata, comprendente, almeno, la situazione della medesima con riferimento a tutti i campi della condizionalità; mediante la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list iniziale).

A tal fine il Soggetto erogatore potrà anche avvalersi della possibilità di accedere ai dati strutturali dell'azienda agricola, attraverso la connessione, per via informatica, ai dati conservati nel fascicolo aziendale, gestito da un CAA.

Il collegamento ai dati contenuti nel fascicolo, da parte del Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola, è possibile solo per i fascicoli aziendali degli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto, con esso, regolare contratto di consulenza ai sensi della Misura 114 del PSR.

L'accesso al fascicolo è in sola lettura e limitato ai soli dati strutturali dell'azienda agricola in questione.

La necessità dell'accesso a dati aziendali diversi da quelli strutturali verrà definita caso per caso, dalla Regione, su richiesta degli interessati.

b) Contatti personali durante i quali vengono fornite indicazioni e supporti riguardanti gli ambiti d'intervento definiti nel Contratto di consulenza aziendale, al fine di conseguire gli obiettivi operativi previsti.

I contatti personali sono costituiti dalle visite aziendali e da colloqui personali: telefonici o a mezzo di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica);

la consultazione di un sito internet liberamente accessibile a tutti non costituisce contatto di consulenza.

c) Consegna di documentazione riguardante aspetti generali e specifici del settore o ambito d'intervento della consulenza (schede divulgative, articoli tecnico-scientifici, opuscoli, ecc.), nonché elaborati tecnici specificatamente predisposti per la singola azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci, supporti per le decisioni, piani d'intervento, ecc.).

d) Nell'ambito dei servizi di consulenza è possibile, qualora ritenuto necessario dal tecnico consulente, richiedere analisi (chimiche, fisiche, biologiche, ecc.) ai laboratori propri o convenzionati entro il limite massimo di spesa del 30% dell'intero costo della consulenza.

e) Il Soggetto erogatore del servizio di consulenza deve provvedere a registrare, per ciascuna visita aziendale, l'attività di consulenza svolta da ciascun tecnico utilizzando le procedure informatiche fornite dalla Direzione Agricoltura e trasmetterla, per via informatica, all'Amministrazione regionale e provinciale competente per territorio, secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate dalla Direzione Agricoltura.

Nel caso si debba provvisoriamente ricorrere ad una rilevazione cartacea dell'attività svolta, per ciascun intervento dovrà essere effettuata una registrazione sul foglio di lavoro – scheda aziendale riportante (vedi sotto-allegato 4.3):

- Data, modalità e tipologia della prestazione,
- Contenuti: atti e norme della condizionalità e degli altri interventi di consulenza specialistica che sono stati oggetto di trattazione/approfondimento/verifica.
- Note: aspetti particolari che sono stati esaminati nel corso della prestazione;

f) La check-list iniziale, debitamente compilata, va tenuta a disposizione della Provincia per eventuali controlli.

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, i Soggetti erogatori di servizi di consulenza sono soggetti agli obblighi concernenti l'effettiva e conforme esecuzione del servizio di consulenza aziendale, descritti nel presente bando e a quanto previsto da:

- D.G.R. n. 27-11352 del 04.05.2009 avente per oggetto: "Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura - Istruzioni applicative per il riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola" (B.U. n. 23 dell'11/6/2009)

- D.D. n. 487 del 09/06/2009 Misura 114 (utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura). Approvazione del bando per l'anno 2009 per il riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola. Apertura delle domande ed approvazione della modulistica (B.U. n. 23 del 11/6/2009).